

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
(Provincia di Brescia)

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO ATTUATIVO
Denominato
“AUTR – 4: Loc. MOIE”

IL TECNICO REDATTORE:

Arch. ROBERTA ORIO

REPERTORIO N. -----RACCOLTA N.

**CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO ATTUATIVO AUTR - 4
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno _____

presso la Casa Municipale in Desenzano del Garda n.

Innanzitutto a me dottor Notaio in iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni con il mio consenso, si sono costituiti i signori:

SPILLER LUIGI, nato a Desenzano del Garda (BS) il 26.11.1953, c.f.: SPLLGU53S26D284R, residente a Desenzano del Garda in via Venezia, 51,

AGOSTI CLARA, nata a Montichiari (BS) il 03.10.1959, c.f.: GSTCLR59R43F471C, residente a Desenzano del Garda in via Venezia, 51,

titolari della proprietà esclusiva dell'area situata nel Comune Censuario ed Amministrativo di Desenzano del Garda, individuata come segue:

foglio 38 mappali 569 – 570 – 571 – 572 – 573 – 574 – 575 – 576 – 580 – 581 ricadenti all'interno di un comparto soggetto a pianificazione attuativa denominato "AUTR – 4" e foglio 38 mappali 577 – 578 – 579 esterni al comparto attuativo e ricadenti in "Ambiti residenziali a rada densità" in fascia di tutela del reticolo idrico minore di cui alla L.R. n. 4 del 15/3/2016 art. 10 comma 1, nel seguito del presente atto denominati semplicemente "Lottizzanti" da una parte,

ed il Sig. nato a il in qualità di rappresentante del **Comune di Desenzano del Garda**, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 107, commi 2 e 3, lettera c, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con deliberazione del (Giunta/Consiglio) Comunale n. in data nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Comune" dall'altra parte,

PREMESSO

a) che i signori Spiller Luigi e Agosti Clara, hanno presentato in data 15.05.2019 domanda, registrata al numero 24826 di protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione a lottizzare l'area di loro proprietà, a destinazione residenziale, posta in via Venezia, inserita nel P.G.T. in ambito attuativo denominato "AUTR – 4", e precisamente quella identificata nel N.C.T. come segue:

- foglio 38 mappali 569 – 570 – 571 – 572 – 573 – 574 – 575 – 576 – 580 – 581 corrispondenti ad una superficie territoriale (St) di mq 5.033,00;

b) che le aree come sopra catastalmente identificate risultano dimensionate con specifica scheda inserita all'interno dell'art. 33 delle N.T.A. "Ambiti residenziali a bassa densità - AUTR – 4: Ambito Urbano di Trasformazione residenziale loc. Moie" come da previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 24/03/2017, e pubblicato nel BURL n. 26 del 28/06/2017;

c) che le previsioni attuative di cui alla scheda denominata AUTR - 4 loc. Moie prevedono:

AUTR - 4:

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

- superficie territoriale (St): 5.033,00 mq
- S.l.p. residenziale ammessa 100% mq. 1.678,00
- volume residenziale ammesso (V) - 100% St: 5.033,00 mc
- dotazione servizi (standard 175 mc./ab.) abitanti 28,76
- dotazione servizi complessiva prevista mq. 1150,40 di cui
- dotazione servizi di possibile reperimento in loco (10 mq./ab.) mq. 287,60
- dotazione servizi di possibile monetizzazione (30 mq./ab) mq. 862,80

INDICI PARAMETRICI:

- altezza massima (H): mt. 10,00
- indice drenante: >30% lotto
- rapporto di copertura (Rc): < 40% lotto
- salvaguardia e potenziamento del verde: 1 albero/100 mq SIp o di Sc, considerando la maggiore tra le due

DESTINAZIONE AMMESSA:

- residenza

d) che lungo tutta il lato est del Piano Attuativo e il Rio Venga, per una fascia di 10 metri di larghezza, si trovano terreni di stessa proprietà individuati catastalmente con i mappali 577- 578 – 579 del foglio 38 dell'NCT del Comune di Desenzano del Garda, ricadenti in “Ambiti residenziali a rada densità” che, ai sensi dell'art. 34 del P.d.R. della Vigente Variante del P.G.T., prevedono i seguenti indici di edificabilità:

INDICI PARAMETRICI:

- volume ammesso (V) - 40% St
- altezza massima (H): mt. 10,00
- indice drenante: >40% lotto
- rapporto di copertura (Rc): < 40% lotto
- salvaguardia e potenziamento del verde: 1 albero/100 mq SIp o di Sc, considerando la maggiore tra le due

DESTINAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE:

Per le destinazioni ammesse e non ammesse si rimanda al mix funzionale di cui alle destinazioni prevalenti e complementari come meglio esplicitato nella tabella prevista di cui all'articolo 33.2 delle N.T.A.

e) che i terreni ricadenti in “Ambiti residenziali a rada densità” hanno una superficie fondiaria pari a mq 1.310,00 generanti una volumetria potenziale sui lotti citati pari a mc 524,00

f) che i citati terreni ricadenti in “Ambiti residenziali a rada densità”, sono interessati dalla presenza del vincolo di tutela del reticolo idrico minore di cui alla L.R. n. 4 del 15/3/2016 art. 10 comma 1 che limita una eventuale edificazione all'interno della prevista fascia di rispetto, avente profondità di 10 metri da argini o dal ciglio dell'alveo del corso d'acqua esistente. Situazione che rende praticamente impossibile l'edificazione su tali lotti.

g) che in data 29.01.2019 con prot. 5951 è stata presentata una preliminare proposta di fattibilità nella quale veniva previsto il trasferimento dato dalla potenzialità edificatoria dei lotti posti in ambito a densità rada interessati dalla fascia di rispetto del fosso esistente come meglio precisato al punto “f” all'interno del sedime del Piano Attuativo, prevedendo una ulteriore maggiore cessione di aree all'Amministrazione comunale al fine della realizzazione di verde e viabilità ciclo pedonale;

h) che il progetto redatto dall'Arch. Roberta Orio e dal Geom. Silvano Orio è risultato conforme alle previsioni della Vigente Variante al Piano di Governo del Territorio;

i) che il piano attuativo è stato esaminato dalla Commissione per il Paesaggio in data e lo stesso ha ottenuto specifico parere favorevole da parte della Soprintendenza con nota in data

l) che la Giunta Comunale ha adottato il piano attuativo con deliberazione n. in data

m) che il piano attuativo è stato approvato in via definitiva ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. con delibera della Giunta Comunale n. in data

n) che i Lottizzanti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE

1. Con la stipula della presente convenzione si autorizzano i signori Spiller Luigi, Agosti Clara a lottizzare le aree descritte in premessa secondo quanto indicato nell'AUTR - 4 approvato e costituito dai seguenti elaborati allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. del

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria;
- tavola 01 - estratto di mappa e P.G.T., planimetria con quote altimetriche e sezioni;
- tavola 02 – planimetria con delimitazione del P.L. e area di rispetto del reticolo idrico minore
- tavola 03 - planimetria di progetto delle opere di urbanizzazione e particolari costruttivi;
- tavola 04 - planimetria del sedime edificabile con dati stereometrici, coperture tipo e sezioni ambientali di progetto;
- tavola 05 - adeguamento L.N. 13/89 L.R. 6/89 Piano di lottizzazione;
- tavola 06a – piante: piano terra, primo, secondo;
- tavola 06b – dimostrazione superfici interrato;
- tavola 07 – prospetti;
- tavola 08 – sezioni;
- tavola 09 – calcolo analitico delle superfici e dei volumi degli edifici;
- tavola 10 - adeguamento L.N. 13/89 L.R. 6/89 (edifici);
- tavola 11 – planimetria dello stato dei luoghi con foto e illustrazioni dei punti di ripresa;
- tavola 12 – schema linee vita;
- tavola 13 – rilievo degli ulivi esistenti ed indicazioni della nuova collocazione delle alberature;
- tavola 14 – piano paesistico di contesto;
- tavola 15 – rilievo con dimostrazione analitica delle superfici;
- schema di convenzione;
- relazione paesistica;
- schema relazione abbattimento rumori;
- pareri preventivi enti sottoservizi (Acque Bresciane per Acquedotto e Fognatura, Comune di Desenzano del Garda per Acque Bianche, Enel per linee elettriche);

- progetto per realizzazione di illuminazione a servizio di pista ciclabile e parcheggio, con allegata relazione tecnica;

Art. 3 – DATI DELLA LOTTIZZAZIONE

- I dati relativi alla lottizzazione ed alla edificabilità sono i seguenti:
 - superficie territoriale AUTR 4 (catastale): mq 5.033,00
 - superficie fondiaria posta in Ambito residenziale a rada densità e posta all'interno della fascia di rispetto reticolo idrico minore: mq 1.310,00
 - volume ammesso dal dimensionamento di P.G.T. nel piano attuativo: mc 5.033,00
 - volume previsto dai lotti in Ambito residenziale a rada densità posti all'interno dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore: mc 524,00
 - volume totale edificabile previsto da P.G.T. all'interno del P.L.: $(5.033,00 + 524,00) = mc 5.557,00$
 - abitanti stimati da PGT $(175 mc/ab): 5.557,00 \div 175 = 31,75$ ab arrotondato a 32 ab
 - superficie di cessione da N.T.A. $(40 mq/ab): ab 32 \times 40 mq/ab = mq 1.280,00$

AREE PREVISTE IN CESSIONE

- aree parcheggi e spazi di manovra in comparto: mq 175,91
- aree parcheggi e spazi di manovra fuori comparto: mq 17,64
- aree marciapiedi e piste ciclabili in comparto: mq 175,26
- aree marciapiedi e piste ciclabili fuori comparto: mq 307,92
- aree a verde (aiuole) in comparto: mq 197,41
- aree a verde (aiuole) fuori comparto: mq 20,24
- aree a verde (prato) in comparto: mq 115,23
- aree a verde (prato) fuori comparto: mq 589,50
- viabilità (strade) in comparto: mq 259,02
- viabilità (strade) fuori comparto: mq 7,46
- superficie totale di cessione reperita: mq 1.865,59

Art. 4 – ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

- L'attuazione del Piano AUTR - 4 avverrà in conformità alle previsioni della Vigente Variante del Piano di Governo del Territorio, alle prescrizioni contenute nella presente convenzione e nelle norme di attuazione del piano attuativo, nonché agli elaboratori a firma dell'Arch. Roberta Orio e del Geom. Silvano Orio costituenti il piano attuativo stesso approvati con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. del
- In sede di rilascio dei singoli permessi di costruire potranno essere consentite modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche d'impostazione dello strumento attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

- I lottizzanti prendono atto che, ai sensi del DPR 380/2001, il Permesso di Costruire per gli interventi previsto comporta la corresponsione del contributo di costruzione commisurato:
 - all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria,
 - all'incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria,
 - al costo di costruzione.
 Contributo che, secondo le tariffe oggi vigenti (delib. G.C. 121 del 16/04/2018) e per la destinazione (residenziale) e tipologia di intervento (nuova costruzione) previsti, risulta il seguente Contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione:
 - per le opere di urbanizzazione primaria: volume mc 5.529,78 x €/mc 12,26= € 67.795,10
 - per le opere di urbanizzazione secondaria: volume mc 5.529,78 x €/mc 17,49= € 96.715,85
 Totale importo contributo per le opere di urbanizzazione € 164.510,95.

Contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione da determinarsi secondo tabelle ministeriali e da versare secondo le modalità da prevedere nei titoli edilizi.

Art. 6 – AREE PER L'URBANIZZAZIONE PRIMARIA

2. I Lottizzanti si impegnano a cedere gratuitamente, al momento della stipula della convenzione, al Comune di Desenzano del Garda le aree necessarie per l'urbanizzazione primaria come individuate nella tavola allegata al piano di lottizzazione (tav. n. 03).
3. I Lottizzanti si assumono, a proprio totale carico, ogni onere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto del piano attuativo di iniziativa privata "AUTR - 4", che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo e saranno soggette a specifico titolo edilizio e di seguito descritte:
 - strade, spazi di sosta e di parcheggio realizzati con finitura in conglomerato bituminoso, steso e rullato, pulito e finito con emulsione bituminosa
 - spazi a verde finiti con terreno vegetale steso e compattato atto alla semina di tappeto erboso e alla messa a dimora di piante arboree
 - marciapiedi e piste ciclabili realizzati con battuto di cemento in colore naturale delle terre, compattato con appositi leganti e rullato
 - rete di illuminazione pubblica completa di punti luce
 - arredo urbano costituito da panchine, paletti dissuasori, cestini portarifiuti in materiali omologati per l'uso in aree pubbliche

Art. 7 – AREE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria nel comparto.

Art. 8 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO

1. I Lottizzanti si obbligano a realizzare a proprio carico tutte le opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione e descritte nelle tavole di progetto il cui importo risulta evidenziato nel computo metrico e preventivo di spesa allegato al progetto di piano attuativo.
2. Tra le opere di urbanizzazione primaria è prevista una cabina ENEL a servizio sia dell'AUTR-4 che della contermina lottizzazione denominata AUTR – P 7A. La localizzazione della cabina, come da indicazioni ENEL, è prevista su area di cessione del piano attuativo AUTR – P 7A, pertanto la definizione delle opere necessarie alla sua realizzazione, nonché dello scomputo delle stesse, sarà da concordare con la ditta lottizzante del AUTR – P 7A.
3. Il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sopra, in esecuzione diretta, preventivato in € 127.132,16 (€ 112.715,66 esclusa cabina ENEL), verrà scomputato fino alla quota corrispondente alla parte di contributo di costruzione relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 1, lettera "b", della L.R. 12/2005 come modificato dall'art. 21 comma 1, lettera "h" della L.R. 05/02/2010 n.7 precisando che verrà versata la maggior parte di contributo di costruzione relativo alla urbanizzazione secondaria, per la parte eccedente all'importo delle opere a scomputo (importo maggiore contributo di costruzione da imputare all'urbanizzazione secondaria pari a € 37.378,79 in caso di realizzazione della cabina ENEL a carico dell'AUTR-4, € 51.795,29 in caso di realizzazione della cabina ENEL a carico dell'AUTR – P 7A).
4. In ogni caso l'effettivo importo da versare quale differenza tra il contributo di costruzione da imputare alle opere di urbanizzazione e il consuntivo dei lavori eseguiti a scomputo, sarà determinato in modo univoco ed indiscutibile in fase consuntiva, all'atto del collaudo tecnico amministrativo delle opere e i Lottizzanti dichiarano fin da ora di assumersi l'onere di versare l'esatta somma al Comune di Desenzano del Garda.

Art. 9 – AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite a carico del titolare del permesso di costruire ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.L. 50/2016 e smi
2. L'affidamento dei lavori avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 3 del D.L. 50/2016 e smi

Art. 10 – TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE

1. I Lottizzanti si impegnano a presentare richiesta del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria allegando i progetti esecutivi. La direzione dei lavori dovrà essere assunta da professionista abilitato, iscritto negli appositi albi professionali.
2. Nel corso dei lavori è facoltà del comune procedere al collaudo parziale per ciascuna opera di urbanizzazione da realizzare. In tal senso i Lottizzanti si impegnano a comunicare tempestivamente la conclusione di gruppi di opere per il loro collaudo; il collaudo tecnico amministrativo verrà eseguito da professionista abilitato incaricato dal Comune e le spese del collaudo saranno a carico dei Lottizzanti.
3. Al termine dei lavori il Comune di Desenzano del Garda procederà, per il collaudo finale delle opere, alla nomina del collaudatore che potrà coincidere con quello nominato in corso d'opera. Il compenso del professionista abilitato incaricato del collaudo tecnico amministrativo sarà a spese dei Lottizzanti. Il verbale di collaudo deve essere approvato dalla Giunta Comunale entro sessanta giorni dalla presentazione.
4. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire contemporaneamente alla costruzione degli edifici in modo da garantire l'allaccio delle unità ai servizi tecnologici. Precisando che l'agibilità degli immobili dovrà essere presentata successivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione realizzate anche a stralci ma comunque funzionali agli edifici oggetto di agibilità.
5. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere completate entro cinque anni dalla data di stipula della presente convenzione.
Sono consentite proroghe motivate al completamento delle opere, da concordare con l'amministrazione comunale, ma in ogni caso il rilascio del certificato di abitabilità è subordinato al positivo collaudo delle opere di urbanizzazione essenziali costituite da:
 - strade pubbliche;
 - fognatura acque bianche e nere;
 - acquedotto;
 - elettrodotto;
 - illuminazione pubblica.

Art. 11 – CESSIONE AREE ED OPERE

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie in progetto e le aree per attrezzature pubbliche (standards) previste nel Piano "AUTR - 4", per una superficie di mq 1.865,59, vengono cedute da parte dei lottizzanti in forma gratuita al Comune di Desenzano del Garda, che le accetta, al momento della stipula della Convenzione notarile. Pertanto la ditta lottizzante ha provveduto, a propria cura e spese, alla redazione del frazionamento catastale allegato alla presente Convenzione Urbanistica.
2. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti, verrà pertanto attribuita automaticamente, in forma gratuita, al Comune di Desenzano del Garda, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest'ultimo.

Art. 12 – MONETIZZAZIONE

1. Nel piano di lottizzazione approvato sono previste le cessioni nella misura indicata dalle NTA della vigente Variante del PGT, per cui non ricorre il caso della monetizzazione di aree.

Art. 13 – GARANZIA FINANZIARIA

1. I lottizzanti dichiarano di aver sottoscritto polizza fideiussoria assicurativa con primaria compagnia per l'importo di Euro 127.132,16 pari all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire.
2. La polizza, depositata presso il Comune di Desenzano del Garda in data _____, garantisce l'esecuzione a regola d'arte secondo la migliore tecnica di tutte le opere di urbanizzazione.
3. La polizza potrà essere svincolata, anche proporzionalmente, in rapporto alle opere collaudate.
4. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, i lottizzanti autorizzano il Comune di Desenzano del Garda a disporre della cauzione nel modo immediato e più ampio; inoltre, i lottizzanti rinunciano espressamente a qualsiasi opposizione giudiziale e stragiudiziale, ed esonerano da ogni responsabilità il Comune di Desenzano del Garda per i prelievi che su detta cauzione effettuerà, a qualsiasi titolo, in caso di inadempimento.
5. Il Comune di Desenzano del Garda si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione dei lottizzanti inadempienti ed a spese del medesimo. In questo caso il Comune deve mettere in mora i lottizzanti con un preavviso di almeno novanta giorni.
6. Eventuali altre garanzie finanziarie da produrre quali polizze fideiussorie assicurative/bancarie connesse a titoli edilizi, verranno depositate in sede di rilascio dei titoli edilizi stessi.

Art. 14 – ASSOGETTAMENTO AREE AD USO PUBBLICO

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico dei lottizzanti fino all'approvazione del collaudo finale o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere e dalla richiesta di collaudo tecnico amministrativo. Se il Comune non provvederà alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.
2. Qualora vengano effettuati collaudi parziali di eventuali opere aventi propria autonomia l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune.
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione od alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto od in parte danneggiate od in altro modo manomesse dai lottizzanti, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai lottizzanti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 13.
4. Fino all'approvazione del collaudo finale o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui al comma 1, i lottizzanti devono curare l'uso delle opere di urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione, con il particolare riguardo alla viabilità ed alle opere connesse con questa, ivi l'adeguata segnaletica e le opere provvisorie e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione privata. Fino all'approvazione del collaudo finale o fino alla scadenza dei termini di cui al comma 1, resta in capo ai lottizzanti ogni responsabilità derivante dall'uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere e le relative aree siano già di proprietà del Comune.

Art. 15 – ALTRI OBBLIGHI

1. Tutte le aree e gli immobili dei quali è prevista la cessione in favore del Comune di Desenzano del Garda dovranno essere liberi da contratti agrari e/o diritti di prelazione ipotecari.

Art. 16 – ALIENAZIONE DELLE AREE LOTTIZZANTE

1. Nel caso di alienazione delle aree lottizzate, i lottizzanti si impegnano a rendere edotti gli acquirenti degli oneri e degli obblighi assunti con la presente convenzione. La predetta

- circostanza dovrà risultare dall'atto di vendita unitamente all'esplicito impegno dell'acquirente di subentrare in tutto ai lottizzanti nell'assunzione degli oneri e degli obblighi citati.
2. Copia dell'atto di alienazione con relativa trascrizione e nota di voltura dovrà essere trasmessa al Comune entro 30 giorni dalla stipula dello stesso.
 3. In ogni caso i lottizzanti rimarranno solidalmente responsabili con l'acquirente per gli eventuali oneri non soddisfatti.

Art. 17 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico dei lottizzanti; in particolare saranno a carico dei lottizzanti le spese relative per i frazionamenti, atti notarili, collaudi parziali, collaudo finale, oneri fiscali.
2. La stesura degli atti, la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale dovrà essere fatta a cura e spese dei lottizzanti.

Art. 18 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa esplicito riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti in materia.
2. Si richiama in particolare la legge 17/08/1942, n. 1150, art. 28, la legge 28/01/1977, n. 10, la legge regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la legge 28/02/1985, n. 47, nonché tutte le modifiche ed integrazioni alle citate leggi.
3. Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, esonerando lo stesso Conservatore da ogni responsabilità.
4. Si evidenzia che, conformemente con quanto previsto dall'art. 9 comma 1 punto 3 del D.M. 02/04/1968 n. 1444 e dall'art. 103 della L.R. 12/2005 e s.m.i. la distanza minima tra le pareti prospettanti dei nuovi edifici posti all'interno del comparto di lottizzazione sarà quella specificatamente indicata nel planivolumetrico di cui alla tavola n. 04.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

I LOTTEZZANTI

- Sig. SPILLER LUIGI

.....

- Sig.ra AGOSTI CLARA

.....

PER IL COMUNE

- Sig.

.....